

« I protesti di lettere di cambio o biglietti all'ordine che non superino le lire mille di capitale sono di esclusiva competenza degli uscieri. »

L'onorevole Pescetti ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

**Pescetti.** Col primo di questi emendamenti si tratta di risolvere una questione vessata nella giurisprudenza: poichè si ritiene da alcune Corti, che in materia contumaciale, l'usciera delegato alla notifica della sentenza debba anche notificare i bandi.

Ora ognuno comprende di quali spese gravissime le parti siano caricate, quando l'usciera del tribunale, si debba portare a notificare il bando in luoghi lontani.

La seconda parte dell'emendamento tende a dare agli uscieri una funzione che ad essi naturalmente spetta. È noto che i notari percepiscono per ogni protesto da 12 a 18 lire, mentre gli uscieri che li notificano percepiscono sole sette lire.

Ora praticamente avviene, che i notari si mettono d'accordo con gli Istituti di credito, erigono il protesto accontentandosi del compenso di sette lire e gli Istituti di credito lucrano la differenza a danno dei debitori: ciò si fa dai principali Istituti a cominciare dal Banco di Napoli; ed è assolutamente biasimevole.

Perciò io vorrei lasciare esclusivamente agli uscieri i protesti non superiori alle mille lire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

**Lucchini Luigi.** Secondo la legge del 28 luglio 1895, articolo 10, le notificazioni degli atti di conciliazione per un valore tra le 50 e le 100 lire nella residenza di pretura è riservata agli uscieri addetti alla medesima.

Ora con la prima parte dell'articolo 11 si abroga questo articolo 10 della legge del 1895. Non avendo però trovato una spiegazione soddisfacente di questa abrogazione, ed essendo convinto della convenienza di non derogarvi, mi permetterei di chiedere semplicemente la soppressione della prima parte dell'articolo 11, per mantenere in vigore la disposizione della legge del 1895.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** I due emendamenti proposti dall'onorevole Pescetti a questo articolo sono nettamente distinti l'uno dall'altro.

Il primo riguarda la notificazione dei bandi in materia di esecuzione immobiliare, e questo emendamento è proposto dal collega Pescetti solamente in considerazione del dissenso che in proposito esiste in giurisprudenza.

A questo riguardo la Commissione crede che l'emendamento non sia necessario; e in tema di legislazione tutto quello che non è necessario non è nemmeno opportuno. Perchè, onorevoli colleghi, in caso di contumacia sembra evidente, che l'usciera è delegato soltanto per la notificazione della sentenza; il bando è un atto affatto indipendente.

L'onorevole Pescetti dovrebbe quindi nelle stesse ragioni per le quali la Commissione non accetta il suo emendamento, trovare la conferma della interpretazione, che giustamente egli vuol dare, alle disposizioni di legge.

Più grave è la modificazione che il collega Pescetti propone con la seconda parte del suo emendamento.

Egli propone, che i protesti cambiari che non superino le lire 1000 siano di competenza esclusiva degli uscieri.

Ma con questa disposizione si toglie alla classe dei notari la competenza per atti che la legge ha attribuito e ai notari e agli uscieri, lasciando in facoltà delle parti di servirsi degli uni o degli altri a seconda che credono meglio.

Sembra quindi alla Commissione, che l'emendamento proposto non sia attinente a questo disegno di legge, e che inoltre vengà a toccare altre leggi organiche, che, allo stato delle cose, è bene lasciare immutate. Perciò la Commissione non può accettare gli emendamenti dell'onorevole Pescetti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Anche a me rincresce di non potere accettare gli emendamenti dell'onorevole Pescetti per le ragioni opportunamente svolte dal relatore e che sarebbe superfluo ripetere. Ricordo solo che quando si discusse la legge con la quale si dava facoltà anche agli uscieri di notificare i protesti cambiari che prima era riservata ai notai, si sollevarono molte obiezioni specialmente perchè pareva che senza necessità si recasse un pregiudizio ai notai. Prevalse però il concetto che tale riforma era richiesta nell'interesse generale